



Ministero della Salute

DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE E DELLA COMUNICAZIONE DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

Premesso

- che il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ha tra le sue priorità quelle della tutela delle prime fasi della vita: l'infanzia e l'adolescenza e in particolare si propone di *"educare i giovani alla promozione della salute, all'attività motoria, ai comportamenti e stili di vita adeguati nel campo delle abitudini alimentari, alla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale compresa l'infezione da HIV, della tossicodipendenza e dell'alcolismo, alla procreazione responsabile, sollecitando il contributo della scuola, attivando anche interventi, in particolare nei consultori familiari e negli spazi destinati agli adolescenti, di prevenzione e di lotta ai maltrattamenti, abusi e sfruttamento dei minori e alla prevenzione degli incidenti stradali e domestici"*. Inoltre prevede di *"potenziare le attività di prevenzione per gli adolescenti e i giovani adulti stranieri attraverso un approccio trans-culturale e multidisciplinare"*;
- che in attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2005-2007, definito nell'Intesa Stato Regioni del 23 marzo 2005, alcuni progetti regionali sono focalizzati sulla prevenzione e la promozione della salute fra i giovani, in particolare in materia di alimentazione, attività fisica e prevenzione degli incidenti stradali;
- che con la legge 26 maggio 2004, n. 138, è stato istituito presso il Ministero della Salute il Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle Malattie (CCM), che opera attraverso convenzioni con vari enti, tra cui le strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private;
- che nel programma 2006 del CCM, approvato con DM 18 ottobre 2006, tra i progetti "innovativi", è previsto il monitoraggio e la prevenzione dei comportamenti a rischio nell'adolescenza;
- che l'adolescenza è un periodo cruciale, poiché proprio in questa età si manifestano, e sempre più diffusamente sono oggetto di studio, comportamenti a rischio, le cui conseguenze sulla salute possono essere immediate, come nel caso della guida pericolosa, oppure posticipate nel tempo, come nel caso dei disturbi della alimentazione, delle condotte sessuali a rischio, del fumo di tabacco, dell'assunzione di droghe e dell'abuso di alcol;
- che sul territorio nazionale esistono numerosi interventi di prevenzione e promozione della salute rivolti agli adolescenti, la cui diffusione è ancora insufficiente, frammentaria; gli interventi sono brevi, spesso solo informativi, senza continuità di programmazione, episodici, settoriali, e manca un'adeguata integrazione tra i servizi sanitari, educativi e del volontariato, che promuovono tali interventi;
- che è necessario coordinare ed armonizzare gli interventi attualmente esistenti su tutto il territorio nazionale, coinvolgendo: enti locali, servizi sanitari, servizi sociali, autorità scolastiche, associazionismo giovanile, culturale, sportivo, e le famiglie, così da permettere lo scambio di conoscenze tra coloro che promuovono gli interventi di

- prevenzione nei giovani e la diffusione delle evidenze scientifiche e delle buone pratiche, disponibili a livello nazionale e internazionale;
- che ai fini sopra detti è utile avvalersi di esperienze già consolidate e dimostrate efficaci in varie realtà Regionali
 - che la Regione Piemonte ha maturato esperienze significative nella realizzazione di indagini conoscitive degli interventi di prevenzione e promozione della salute condotti tra gli adolescenti piemontesi sulle infezioni sessualmente trasmesse (IST) e HIV/AIDS, sul fumo di sigaretta, alimentazione e, in generale, sui comportamenti a rischio;
 - che per l'expertise acquisita la Regione Piemonte può fornire un valido contributo per la costruzione di una programmazione unitaria di interventi di prevenzione e promozione della salute rivolti agli adolescenti su tutto il territorio nazionale, mediante il coordinamento degli interventi esistenti e la promozione di interventi di provata efficacia che siano continuativi, multidisciplinari, integrati su tutto il territorio nazionale, tramite il coinvolgimento di tutte le Regioni, il sostegno dei Ministeri della Salute e dell'Istruzione, degli Enti Locali, delle autorità scolastiche, dell'associazionismo giovanile, culturale, sportivo, e la partecipazione delle famiglie.

CONSIDERATO

che è necessario disciplinare gli aspetti operativi e finanziari della predetta collaborazione;

L'anno 2006, il giorno *11* del mese di *dicembre*,

TRA

Il Ministero della salute - Dipartimento della Prevenzione e della Comunicazione del Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - codice fiscale 80242290585, con sede in Roma, via della Civiltà Romana 7, nella persona del dr. Donato Greco, direttore generale reggente ai sensi del DPCM 3 ottobre 2006, nato a Napoli il 24 aprile 1947, di seguito "Ministero"

E

La Regione Piemonte - Direzione regionale programmazione sanitaria, codice fiscale 80087670016, con sede in Torino, Piazza Castello 165, nella persona del dirigente generale dr. Vittorio Demicheli, nato a Novi Ligure (AL) il 29 dicembre 1955, di seguito Regione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1
(Oggetto)

1. Oggetto del presente accordo di collaborazione è lo svolgimento da parte della Regione Piemonte delle seguenti attività - riportate in dettaglio nel progetto allegato, che costituisce parte integrante del presente accordo :
 - a) Effettuazione di una ricognizione che permetta di ottenere un quadro, il più completo possibile, di tutte le iniziative di prevenzione e promozione della salute rivolte agli adolescenti di età compresa fra i 14 e i 18 anni, condotte nelle Regioni italiane, relativamente a: abitudini alimentari; attività fisica; infezioni sessualmente trasmesse consumo di droghe e alcol; salute mentale; incidenti stradali.
 - b) Effettuazione di una rassegna della letteratura scientifica al fine di identificare gli interventi di provata efficacia rivolti agli adolescenti, relativamente agli ambiti tematici scelti.
 - c) Organizzazione di un convegno nazionale su salute e adolescenza, al quale parteciperanno i rappresentanti delle istituzioni centrali e locali coinvolte e gli esperti del settore, al fine di confrontarsi sulla scelta degli interventi prioritari da avviare e sulle modalità di attuazione di un programma unitario nazionale di interventi di prevenzione rivolti all'adolescenza.
 - d) Coordinamento di un piano nazionale di interventi di prevenzione rivolti all'adolescenza da attuare in accordo con le Regioni.
2. La Regione, al fine di realizzare il progetto, potrà avvalersi della collaborazione di altri Enti e/o Associazioni pubbliche e/o private. Qualora si tratti di enti e/o associazioni non previste nel progetto, la Regione è tenuta a richiedere al Ministero l'autorizzazione alla stipula del relativo accordo.

Art. 2
(Durata)

3. L'accordo ha durata di 24 mesi a decorrere dalla data della lettera del Ministero di comunicazione di avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione del presente accordo da parte degli Organi di Controllo.
4. La Regione dovrà provvedere all'avvio delle attività immediatamente dopo la comunicazione di cui al comma 1.

Art. 3
(Verifiche e relazioni sull'attività)

1. Al fine di verificare il regolare svolgimento delle attività di cui all'art. 1, nonché in relazione ad eventuali esigenze sopravvenute, la Regione entro trenta giorni dalla scadenza di ogni semestre trasmette al Ministero un rapporto tecnico ed un rapporto finanziario.
2. Durante lo svolgimento delle attività previste nel presente accordo potranno essere apportate modifiche al progetto ed al piano finanziario. Tali modifiche comunque non dovranno stravolgere l'impianto complessivo del progetto. Le variazioni possono essere richieste dall'Agenzia, e sono sottoposte all'assenso del Ministero, con richiesta a firma del legale rappresentante, mentre le motivazioni saranno a firma del referente scientifico. Resta fermo, che le variazioni non possono costituire motivo di modifica del finanziamento.
3. Entro trenta giorni dalla scadenza dell'accordo, la Regione trasmette al Ministero un rapporto tecnico ed una rendicontazione finanziaria finali su tutta l'attività svolta nel periodo di durata dell'accordo stesso.

4. Nel caso in cui la presentazione dei rapporti sulle attività svolte non possa avvenire nei tempi prestabiliti, è facoltà del Ministero concedere un'apposita proroga, previa formale e motivata richiesta da parte della Regione.
5. La concessione della proroga, che sarà subordinata alla riconosciuta sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità, non costituisce, comunque, motivo di maggiorazione del finanziamento.

Art. 4
(Uso degli elaborati)

1. Il Ministero potrà disporre degli elaborati di cui all'art. 3 per qualunque uso, compresa la pubblicazione di dati e notizie inerenti i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto, senza che ciò dia diritto alla Regione di pretendere ulteriori compensi, oltre quelli previsti dal contratto stesso.
2. Il Ministero, per il tramite del referente, di cui al successivo art. 5, partecipa alle attività di analisi, divulgazione e valorizzazione scientifica dei risultati delle attività di cui all'art. 1.
3. Le pubblicazioni dei risultati delle attività di cui all'art. 1, previo accordo con il Ministero, dovranno recare l'indicazione che il lavoro è stato svolto grazie al finanziamento del Ministero, riportando gli estremi dello stesso: "capitolo 4393/2006 - CCM".
4. I dati generati dai flussi informativi previsti dalle attività oggetto del presente accordo e i risultati raggiunti con la realizzazione del progetto saranno pubblicati in appositi spazi del sito web del Ministero della Salute.

Art. 5
(Responsabile e referente delle attività)

1. La Regione identifica, quale responsabile delle attività oggetto del presente accordo, la dr.ssa Renata Magliola, che assicura il collegamento operativo con il Ministero nonché trasmette al referente scientifico del Ministero i rapporti di cui all'articolo 3.
2. Il Ministero indica il Dr. Giuseppe Salamina, quale referente delle attività oggetto del presente accordo per conto del Ministero, che assicura il collegamento operativo con la Regione e il monitoraggio del presente accordo.
3. Il Ministero e la Regione si riservano il diritto di identificare altri referenti in caso di assenza e/o impedimento dei referenti di cui ai commi 1 e 2.

Art. 6
(Corrispettivo)

1. Per le attività di cui all'art. 1 è stabilito a favore della Regione Piemonte un finanziamento complessivo di € 2.000.000,00 (due milioni/00), comprensivo di qualsiasi spesa ed onere sostenuti dalla Regione. Tale importo verrà così ripartito:
 - a) il 70%, pari a 1.400.000. (un milione e quattrocento/00), dopo la comunicazione, da parte della Regione, dell'avvio delle attività e comunque ad avvenuta registrazione del provvedimento di approvazione della presente convenzione da parte degli Organi di controllo;
 - b) il 30%, pari a 600.000 (seicento mila/00), alla scadenza del presente accordo.
2. Il finanziamento concesso non potrà essere superiore alla differenza tra entrate ed uscite, quando le prime si dimostrino superiori alle seconde, come dai rendiconti di cui all'art. 3, e non potrà mai determinare un utile per la Regione.

3. I pagamenti saranno disposti, dietro presentazione di formale richiesta, previa positiva valutazione da parte del Ministero dell'attività svolta, mediante l'emissione di ordinativi di pagamento tratti sulla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato competente e ivi reso esigibile mediante accreditamento della somma sulla contabilità speciale n. 31930 intestata alla Regione.
4. Il Ministero non risponde di eventuali ritardi nella liquidazione dei compensi cagionati dai controlli di legge e/o dovuti ad indisponibilità di cassa.

Art. 7

(Sospensione dei pagamenti. Risoluzione)

1. Nel caso in cui la Regione non provveda ad inviare le relazioni di cui al precedente articolo 3, il Ministero sospende l'erogazione del finanziamento. La sospensione del finanziamento sarà disposta anche per la mancata od irregolare attuazione del presente accordo.
2. E' espressamente convenuto che il presente accordo si risolve qualora il Ministero accerti che lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 non avvenga, per qualsiasi causa, secondo i tempi e le modalità dell'accordo. In tale caso la Regione ha l'obbligo di provvedere alla restituzione delle somme erogate, fatte salve le spese effettivamente sostenute.

Il presente accordo si compone di 7 articoli, e di un allegato, e viene redatto in due originali. Letto, approvato e sottoscritto

MINISTERO DELLA SALUTE

Direzione Generale Prevenzione Sanitaria

Il Direttore Generale Reggente
Donato Greco

REGIONE PIEMONTE

Direzione regionale programmazione
sanitaria

Il Direttore Generale
Vittorio Demicheli

